
Osservazioni di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 248/2025/R/RIF

**CRITERI DI ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
ORIENTAMENTI FINALI**

Osservazioni di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia al DCO 248/2025/R/Rif

Q1. Si condivide il percorso graduale prospettato e le principali attività individuate per un avvio ordinato della riforma dei corrispettivi a partire dal 1 gennaio 2028? Motivare la risposta.

Si condivide il percorso graduale prospettato nel documento, così come le principali attività individuate per garantire un avvio ordinato e coerente della riforma dei corrispettivi a partire dal 1° gennaio 2028.

Tuttavia, si ritiene necessario fornire un chiarimento specifico riguardo ai gestori in regime di tariffa corrispettiva che intendano presentare istanza di deroga: è fondamentale definire con precisione la data entro la quale devono essere soddisfatti i requisiti richiesti per poter accedere alla deroga stessa. Tale indicazione è essenziale per garantire certezza normativa e operativa, evitando ambiguità interpretative e facilitando la pianificazione e la gestione delle istanze da parte dei soggetti coinvolti.

Q2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità rivolto alla rimodulazione delle componenti tariffarie di parte variabile e la conseguente rinnovata struttura pentanomia prospettata? Se ne condividono le motivazioni? Motivare la risposta.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità volto alla rimodulazione delle componenti tariffarie di parte variabile e la conseguente introduzione della struttura pentanomia, tuttavia permangono delle criticità sui segnali di prezzo in quanto i costi del PEF, a cui corrispondono le componenti della struttura tariffaria, seguono logiche diverse. Ad esempio, si evidenzia:

- La componente tariffaria relativa al trattamento con recupero di energia include i costi della termovalorizzazione, che tuttavia non è direttamente correlata a comportamenti virtuosi dell'utenza in termini di raccolta differenziata;
- Nel caso di gestori integrati dotati di impianti di trattamento, il costo di trattamento viene allocato nella componente fissa di accesso al servizio, mentre per i gestori non integrati lo stesso costo confluisce nella quota variabile (T(REC)). Questa differenza di allocazione può generare disparità tra utenti serviti da diversi gestori, vanificando in parte l'obiettivo di omogeneità e comparabilità della struttura tariffaria.
- La componente "Decoro urbano" non comprende i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti tramite spazzamento stradale, che invece vengono allocati altrove. Questo può portare a una sottostima del reale costo del servizio oltre a non riflettere pienamente il principio di corrispettività.

Q3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di inserire, a detrazione della componente tariffaria "Trattamento e Recupero", la quota di contributo dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e, in particolare, dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza, incluse altresì le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi svolti avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, al fine di valorizzare le operazioni di trattamento destinate al recupero di risorse, nonché alla luce di una maggiore semplicità implementativa? Motivare la risposta.

Si ritiene che i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance per definizione dovrebbero essere a scomputo della componente della raccolta e non a riduzione della componente di trattamento e recupero.

Q4. Si condividono i criteri prospettati funzionali al riconoscimento deroga temporanea all'adozione della struttura pentanomia, nelle cinque componenti individuate dall'Autorità, in regime di tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 147/13? In particolare, si condivide che la possibilità di presentare istanza di deroga sia vincolata al conseguimento degli obiettivi ambientali in materia di gestione dei rifiuti urbani al 2035 (tasso di preparazione al riutilizzo e riciclaggio almeno pari al 65% e smaltimento in discarica al più pari al 10%)? Quale intervallo temporale si ritiene congruo prevedere per la deroga in oggetto? Motivare la risposta.

Non si condivide la proposta dell'Autorità che vincola la possibilità di presentare istanza di deroga temporanea all'adozione della struttura pentanomia al rispetto del limite del 10% di smaltimento in discarica. Tale parametro rappresenta un fattore esterno e indipendente dalla gestione diretta del gestore, in quanto il conferimento in discarica è disciplinato dalle programmazioni contenute nei piani regionali di gestione dei rifiuti, sui quali il gestore non esercita alcuna autonomia decisionale. Inoltre, il livello di smaltimento dipende fortemente dalla dotazione impiantistica disponibile a livello regionale, ulteriore elemento fuori dal controllo del gestore.

Con riferimento all'intervallo temporale per la deroga si ritiene che un periodo congruo possa essere associato al quadriennio regolatorio. Pertanto si suggerisce che il passaggio alla pentanomia per i sistemi avanzati possa avvenire a far data dal 2030.

Q5. Relativamente alla commisurazione della componente "Decoro urbano" alle utenze domestiche, basato sulla superficie Sd degli immobili, si riterrebbe preferibile adottare un andamento non linearmente proporzionale con la superficie per attenuare l'impatto crescente, eventualmente prevedendo una soglia massima? Quali eventuali forme funzionali/algoritmi si propongono? Motivare la risposta.

Non si ritiene che la superficie rappresenti un driver significativo e adeguato a misurare il reale beneficio tratto dal servizio di "Decoro urbano". Il decoro urbano è un servizio indivisibile, goduto collettivamente, e il suo costo non è direttamente proporzionale alla superficie delle abitazioni private.

Si evidenzia inoltre che la scelta della superficie "in quanto rivolta a enucleare profili strettamente fiscali", è problematica. Se la tariffa si fonda su criteri tipici di un'imposta patrimoniale e non su una reale corrispettività rispetto al servizio reso, si rischia di generare contenziosi.

In luogo della superficie si suggerisce di adottare come driver il numero dei componenti il nucleo familiare in quanto rappresenta un indicatore più equo e rispondente alla reale fruizione del servizio: il servizio di decoro è destinato all'intera collettività e il beneficio che ne deriva è legato al numero di persone che effettivamente vivono e utilizzano il territorio.

In alternativa al driver del numero dei componenti il nucleo familiare, si suggerisce analogamente a quanto previsto per le utenze non domestiche, di prevedere anche per le utenze domestiche la facoltà di deroga ai driver proposti.

Q6. In caso di implementazione della struttura pentanomia anche in regime di tariffa corrispettiva, si condivide la possibilità di consentire l'utilizzo di driver alternativi ai parametri (Snd,ap) per la commisurazione alle utenze non domestiche della componente "Decoro urbano" negli ambiti tariffari gestiti in regimi di tariffazione corrispettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 147/13, che abbiano abbandonato l'utilizzo dei criteri di cui al d.P.R. 158/99, con particolare riferimento ai coefficienti Kc e alle corrispondenti categorie di attività produttiva? Motivare la risposta.

Si condivide

Q7. Si condivide l'orientamento espresso dall'Autorità di consentire la differenziazione delle tariffe per la commisurazione alle utenze non domestiche della componente di "Accesso al servizio" nel caso di misure ancorché semplificate che consentano di caratterizzarne l'impatto in termini di dimensionamento del servizio messo a disposizione? Quali metriche si ritengono funzionali a tale scopo? Motivare la risposta.

Q8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di estendere le sei categorie di utenza domestica, originariamente previste dalle tabelle 1a, 1b e 2 dell'Allegato 1 al d.P.R. 158/99, rispetto al numero massimo di componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche rilevato in ciascun specifico ambito tariffario (qualora maggiore di sei)? Motivare la risposta.

Q9. Si condivide l'orientamento espresso dall'Autorità di attribuire in maniera presuntiva secondo un criterio uniforme a livello nazionale un (1) componente, indipendentemente dalla superficie dell'abitazione, alle utenze domestiche condotte da soggetti non ivi residenti o tenute a disposizione/per uso stagionale o discontinuo? Motivare la risposta.

Le utenze domestiche non residenti possono essere classificate in tre macrocategorie:

- Case a disposizione;
- Case turistiche;
- Case abitate da domiciliati non residenti;

Considerata questa eterogeneità, risulta complesso individuare un numero minimo di occupanti presuntivo unico che possa rappresentare adeguatamente tutte le tipologie.

Vista la complessità che caratterizza le utenze domestiche non residenti si suggerisce di demandare ai regolamenti comunali la determinazione del numero minimo di occupanti.

Q10. Si ritengono adeguati gli elementi di flessibilità prospettati in generale e, soprattutto, per l'attribuzione dei valori Kd a specifiche categorie o gruppi di utenze non domestiche, caratterizzate da superfici la cui entità pare scarsamente correlata alla potenziale produzione di rifiuti? Motivare la risposta.

Q11. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di impiegare in regime presuntivo i medesimi driver, per la commisurazione alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche della componente "Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani", anche per le componenti di "Trattamento e recupero" e "Trattamento e Smaltimento"? Motivare la risposta.

Q12. Si condividono i driver prospettati per la ripartizione a monte della componente "Decoro urbano", sia in regime presuntivo sia in regime puntuale? Motivare la risposta.

Q13. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere una fase propedeutica all'avvio della riforma, al fine di raccogliere i dati e le informazioni rilevanti, tra l'altro, per la stima della quantità di rifiuti generati dalle utenze domestiche su cui basare il criterio di ripartizione delle componenti tariffarie tra le macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica, laddove applicata? Motivare la risposta.

Con riferimento ai driver per la ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche si ritiene che la fase propedeutica all'avvio della raccolta sia opportuna per valutare non solo i quantitativi legati all'utenza domestica tipo ma anche per formulare delle ipotesi di mitigazione dell'impatto della riforma verso le categorie di utenza. Si ritiene debbano essere valutati dei meccanismi di gradualità per garantire la sostenibilità della tariffa.

Q14. Si condivide l'orientamento di introdurre l'integrazione prospettata nei bandi e nella documentazione di gara, rispetto ai CAM relativi alla gestione dei rifiuti urbani, affiancando ai sistemi già previsti di identificazione dell'utente conferitore, sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale del rifiuto urbano residuo secondo le modalità individuate dall'art. 6 del D.M. 20 aprile 2017, indipendentemente dal regime di tariffazione applicato, con riferimento alle nuove procedure per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani (in particolare, per il servizio di raccolta e trasporto dei medesimi) avviate a partire dal 01/01/2028? Motivare la risposta.

Q15. Si condivide l'analisi comparativa delle due opzioni regolatorie, rappresentate dalla struttura quadrinomia (opzione 2) e dalla struttura pentanomia (opzione 4), effettuata rispetto ai quattro obiettivi specifici individuati dall'Autorità? Motivare la risposta.